

COMUNE DI LACCO AMENO



020220002437

PROTOCOLLO GENERALE

UO: PM

PROT. N. 0002437/I del 09/03/2022



COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 25.2.2022

Oggetto: Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro storico del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell'art.7, comma 9, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada).Ampliamento del sistema di controllo elettronico degli accessi mediante l'installazione di nuovi varchi per il controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Conferma dell'attuale "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Comune di Lacco Ameno".

L'anno duemilaventidue e questo giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13,00 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. Giacomo Pascale, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

		Presenti	Assenti
1) Sig. Giacomo Pascale	Sindaco	SI	-
2) Arch. Carla Tufano	Vicesindaco	SI	-
3) Avv. Leonardo Mennella	Assessore	SI	-
4) Sig. Giovangiuseppe Zavota	Assessore	SI	-
5) Dott. Giacinto Calise	Assessore	SI	-
Totale		cinque	zero

Con la partecipazione del Segretario comunale, **Dott. Andrea Pettinato**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Il Sindaco relaziona quanto segue:

In materia di circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali.

L'intera area del centro storico cittadino è caratterizzata e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione dai seguenti fattori:

- ubicazione nell'intera area (nelle immediate vicinanze del centro cittadino a ridosso) di vie con massiccia presenza di attività commerciali ed altre attrazioni turistiche con conseguente congestionamento e quotidiana completa saturazione, per tali motivazioni, dei posti di sosta e dei parcheggi esistenti nella zona;
- presenza di chiese, monumenti storici, edifici e strutture pubbliche che determinano un ulteriore grave elemento di congestionamento di traffico per la zona;
- ubicazione dell'area a ridosso della Via Circumvallazione principale arteria di collegamento con i rimanenti comuni isolani;
- individuazione della maggior parte del centro storico come "Zona residenziale" ai sensi dell'art. 3, punto 58 del codice della strada, ossia area urbana in cui vigono particolare regole per la circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Tenuto conto che, all'interno del Centro storico di Lacco Ameno, la *Zona a Traffico Limitato* è stata:

- istituita con la delibera di Giunta Comunale n°81 del 10 aprile 1996 come stabilito dal D.Lgs. n°285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- ridefinita con la delibera di Giunta Comunale n°44 del 28 giugno 2007 apportando assestamenti e modifiche in ordine alla definizione di nuovi orari di accesso, categorie, rilascio di contrassegni ecc.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 1 del 3 gennaio 2017 avente ad oggetto: Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro storico del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell'art.7, comma 9, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Istituzione varchi elettronici per il controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Approvazione del nuovo *"Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Comune di Lacco Ameno"*.

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'adozione della richiamata delibera di Giunta Comunale n° 1 del 31/7/2017 ha autorizzato l'installazione di n° 3 varchi con sistema di controllo degli accessi, autorizzazione prot. n° 2012 del 06/04/2017;

Preso atto che, proprio in ragione di quanto sopra espresso, che il previsto controllo degli accessi già avviene tramite il funzionamento di n° 3 varchi elettronici di controllo corrispondenti ai principali ingressi della Z.T.L. **Variabile** e precisamente:

Varco n°1-Via Roma a partire dall'intersezione con Piazza Girardi;

Varco n°2-Via Pannella all'intersezione con via Circumvallazione;

Varco n°3-C.so A. Rizzoli all'altezza dell'ingresso di "Villa Arbusto";

Dato atto

- che la zona del centro storico cittadino è caratterizzata e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione veicolare dall'ubicazione di due rioni densamente abitati e precisamente dal Rione Genala e Rione Nesbitt con strade e slarghi sprovvisti di marciapiedi e altri sistema di delimitazioni della circolazione pedonale;

- che è intenzione dell'Amministrazione comunale perseguire nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da numerosi flussi turistici, sia italiani che stranieri, migliorandone la qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di "centro naturale" e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale dell'intera isola d'Ischia.

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione, come illustrato nella planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (allegato n°1):

- **prevedere** l'installazione di un ulteriore varco elettronico per il controllo dell'accesso veicolare in **Via Rosario** a partire dall'intersezione con Via Circumvallazione;

- **di procedere** allo spostamento di circa mt. 150 del preesistente varco elettronico di controllo alla ZTL Variabile attualmente installato in **Corso Angelo Rizzoli**, altezza ingresso "Villa Arbusto", e precisamente all'intersezione con via Nuova Montevico;

- **istituire** all'interno del perimetro dell'attuale ZTL n° 2 nuove **Zona a Traffico Limitato Permanente (0-24) con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, denominate "ZTL Rione Genala" e "ZTL Rione Nesbitt"** mediante installazione di varchi elettronici per il controllo dell'accesso veicolare finalizzati a migliorare la qualità della vita, con l'intento di ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di tutte le tipologie di veicoli all'interno dei rispettivi rioni;

Ritenuto, infatti, che le misure indicate nel punto precedente presentino il vantaggio di procedere alla progressiva interdizione della circolazione veicolare del centro storico, tutelando la salute pubblica, l'ambiente e il patrimonio artistico, restituendo restituendolo così ad una prevalente fruizione pedonale;

Di precisare che

- l'installazione dei nuovi varchi elettronici e delle nuove ZTL permanenti non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso ma viene solo intensificato il controllo: al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo invia al sistema di controllo che verifica se il veicolo è autorizzato. I dati e le immagini relative al transito sono trattate nel rispetto della norma sulla privacy.

- l'intero impianto è complementare, e non sostituisce, ma integra l'azione diretta, su strada, da parte delle forze dell'ordine e la gestione del sistema sanzionatorio è comunque affidata agli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, che peraltro continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio.

Ritenuto che l'attivazione delle nuove **ZTL Permanenti** rende opportuno, in concomitanza dell'attivazione dei rispettivi varchi elettronici, un adeguamento e una riscrittura dell'ordinanza di regolamentazione della attuale Z.T.L., al fine di disporre di un unico provvedimento di chiara lettura e interpretazione sia da parte dei cittadini sia dal personale addetto al rilascio delle autorizzazioni, incaricato inoltre a fornire all'utenza le necessarie informazioni su controlli e sanzioni, anche nella prospettiva dell'installazione dei varchi sopra citati.

In particolare per quanto riguarda il sistema di accreditamento alla banca dati, si ritiene utile confermare l'attuale **"Disciplinare per il rilascio di contrassegni per l'autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato"** già approvato con la richiamata delibera di Giunta comunale n°1 del 3 gennaio 2017, in cui sono definiti: le tipologie di autorizzazioni, i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, la validità della stessa, l'ambito di applicazione, le modalità di rilascio e di utilizzo, le eventuali deroghe, i soggetti competenti al rilascio.

Preso atto che l'aspetto sanzionatorio, ovvero la validazione dei transiti irregolari accertati e l'invio della relativa sanzione è di unica competenza degli organi di Polizia, per quanto riguarda invece i soggetti competenti alla gestione del sistema di controllo degli accessi e al rilascio di autorizzazioni al transito nella Z.T.L. si conferma che la struttura hardware del sistema di controllo dei varchi già installati ed ancora da installarsi sarà ubicata presso i locali del Comando di Polizia Municipale che sarà l'Ufficio preposto anche per il rilascio dei titoli per il transito in Z.T.L. che già allo stato attuale vi

provvede, e che dispone di un idoneo orario di apertura al pubblico, ed il cui servizio è esteso anche alle giornate del fine settimana.

E' pertanto possibile prevedere per la prossima estate l'attivazione del sistema di controllo elettronico di accesso delle nuove **ZTL Permanenti** e di **Via Rosario**, **come prima fase non ancora sanzionatoria ed a carattere sperimentale**, per garantire agli utenti aventi diritto di dare corso agli adempimenti necessari (registrazione targhe dei veicoli nel database), e alle richieste di nuova autorizzazione fornendo i dati necessari, e al ritiro dei tagliandi di controllo da esporre per il transito.

Superato il periodo di attivazione sperimentale e non sanzionatorio per i veicoli in regola con le nuove disposizioni, l'attivazione definitiva, con effetti sanzionatori a seguito della approvazione della nuova ordinanza, decorrerà decorsi 30 giorni dall'inizio dell'attivazione della fase sperimentale.

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visti

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e ss.mm. ii.;

- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e ss.mm.ii.;

Viste

- le "Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nella zone a traffico limitato (ZTL), adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale" emanate con prot. n° 0005050 del 28/6/2019;

- il Comunicato emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale avente ad oggetto: "Procedure autorizzative all'installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n° 250/09 in coerenza con le "*Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nella zone a traffico limitato (ZTL), adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale*" emanate con prot. n° 0005050 del 28/6/2019, con decorrenza 13 gennaio 2020;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della presente deliberazione.

1. **confermare la delimitazione** della Zona a Traffico Limitato approvata con delibera di Giunta comunale n°1 del 3 gennaio 2017 come di seguito descritto e rappresentato nella planimetria allegata:

delimitazione Z.T.L.:

Versante est:

Via Roma a partire dall'intersezione con Piazza Girardi;

Versante sud:

Via Rosario, a partire dall'intersezione con la rotatoria di Via Circumvallazione fino all'immissione con la Piazza Pontile;

Via Pannella, fino all'intersezione con via Circumvallazione;

Via C. Colombo fino all'intersezione con via Circumvallazione;

Versante ovest:

Corso A. Rizzoli, fino all'altezza con intersezione con via Nuova Montevico;

Piazza S. Restituta;

2. di confermare che il controllo degli accessi ai varchi della attuale "Z.T.L Variabile" avvenga attraverso un complessivo sistema che prevede i varchi di Via Roma, altezza "intersezione con Piazza Girardi" (solo entrata) e di Via Pannella altezza intersezione con Via Circumvallazione (entrata/uscita);
3. di procedere allo spostamento di circa mt. 150 del preesistente varco elettronico di controllo alla ZTL Variabile attualmente installato in Corso Angelo Rizzoli, altezza ingresso "Villa Arbusto", e precisamente all'intersezione con via Nuova Montevico (entrata/uscita);
4. di prevedere l'installazione di un nuovo varco elettronico per il controllo dell'accesso veicolare in Via Rosario a partire dall'intersezione con Via Circumvallazione (solo entrata);
5. Stabilire che, in considerazione della spiccata vocazione turistica del comune di Lacco Ameno, la ZTL Variabile sarà in vigore solo da marzo ad ottobre e regolamentata con apposita Ordinanza Sindacale che sarà attiva come stabilito con il seguente calendario annuale:
dal 1 marzo al 31 maggio:
 - sabato dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
 - domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00;**dal 1 giugno al 31 ottobre:**
 - tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
 - sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
6. di istituire all'interno del perimetro dell'attuale ZTL n° 2 nuove "Zona a Traffico Limitato Permanente" con funzionamento (0-24) per l'intero anno con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, denominate "ZTL Rione Genala" e "ZTL Rione Nesbitt" mediante installazione all'ingresso dei rispettivi rioni di varchi elettronici per il controllo dell'accesso veicolare finalizzati a migliorare la qualità della vita, con l'intento di ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di tutte le tipologie di veicoli;
7. di approvare gli indirizzi riportati in premessa per l'aggiornamento della ordinanza per la regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. anche mediante controllo degli accessi con varchi elettronici, dando mandato al Responsabile del V Settore, Comandante della Polizia Municipale di formalizzare gli atti necessari per l'emissione del provvedimento, il quale entrerà in vigore a seguito del rilascio della prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 1999, n°250 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dell'installazione della prescritta segnaletica stradale in conformità del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n°495 e ss.mm.ii.;
8. di confermare la validità dell'attuale disciplinare denominato "Disciplinare per il rilascio di contrassegni per l'autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato" già approvato con la richiamata delibera di Giunta comunale n°1 del 3 gennaio 2017 estendendo l'applicazione dello stesso anche alle ZTL Permanenti di nuova istituzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
9. di incaricare il Responsabile del V Settore, Comandante della Polizia Municipale per l'inoltro al competente Ministero Infrastrutture e Trasporti di tutta la documentazione necessaria a fini dell'acquisizione della necessaria autorizzazione di cui al D.P.R. 22 giugno 1999, n°250;

- 
10. di incaricare il Responsabile del V Settore, Comandante della Polizia Municipale, di adottare tutti gli opportuni provvedimenti tecnico-gestionali conseguenti, prevedendo in dettaglio la tempistica e modalità per l'attivazione del sistema del controllo dei i nuovi varchi elettronici, dapprima in via "sperimentale" e poi in via definitiva con effetti sanzionatori, a seguito del completamento dell'iter tecnico amministrativo comprendente l'adozione della nuova ordinanza, in coerenza con gli indirizzi temporali indicati in premessa;
 11. di avvisare che può essere proposto ricorso contro le modalità di applicazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n°495 e ss.mm.ii.;
 12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000.



DISCIPLINARE
PER RILASCIO CONTRASSEGNI E REGISTRAZIONE TARGHE PER
L'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Capo I° - Definizioni e ambiti di applicazione

Articolo 1

Definizioni

Si intende per:

- a) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO** (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- b) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- c) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- d) **FAMIGLIA ANAGRAFICA**: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Lacco Ameno, come meglio definita all'art. 4 del D.P.R. 223/1989.
- e) **SERVIZIO DA ESPLETARE**: attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta.
- f) **SOSTA OPERATIVA**: sosta del veicolo per le operazioni di carico e scarico. La durata è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a **20 minuti**. L'orario in cui la sosta ha inizio deve essere documentato in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo.
- g) **POSTO AUTO O AUTORIMESSA**: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite documenti catastali) oppure essere disponibile in locazione, anche in parcheggi di struttura, o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente "Disciplinare per rilascio contrassegni e registrazione targhe per l'autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato" (di seguito: Disciplinare) ha per oggetto **le procedure e i termini di validità per la registrazione delle targhe dei veicoli che necessitano transitare in ZTL e le procedure di rilascio e i termini di validità dei contrassegni** (previa relativa autorizzazione, ove previsto) da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza sindacale che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.

Articolo 3

Principi generali

Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare consentono la circolazione nella Zona a traffico limitato del centro storico (di seguito definita ZTL) del comune di Lacco Ameno nei limiti previsti dalle norme del presente nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Comando Polizia Municipale

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, laddove previsti nell'autorizzazione stessa, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito di attraversamento della ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.

In caso di impraticabilità degli eventuali percorsi indicati, l'autorizzazione abilita all'accesso dagli altri ingressi alla ZTL, fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Le autorizzazioni possono contenere limitazioni al transito e alla sosta riportate nei singoli articoli di riferimento del presente disciplinare. Hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare.

Articolo 4

Competenza al rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio competente per il rilascio dei contrassegni/autorizzazioni al transito è l'Ufficio ZTL ubicato presso la sede del Comando di Polizia Municipale.

L'Ufficio ZTL è l'ufficio assegnatario delle procedure di gestione per il rilascio dell'autorizzazione e della riscossione del pagamento dell'imposta di bollo, delle spese di istruttoria e del costo del permesso per il transito.

E' organizzato a raccogliere le istanze di autorizzazioni, emettere i relativi contrassegni, ricevere il pubblico e adempiere ogni altro onere connesso al mantenimento del titolo autorizzativo nel tempo.

Alla Polizia Municipale, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è concessa la facoltà di:

- negare il rilascio dei permessi alla circolazione nella ZTL, o sospendere temporaneamente la validità di quelli già concessi, anche nel caso in cui sia stato riscontrato un abuso rispetto al normale utilizzo;
- negare il rilascio di permessi alla circolazione nella ZTL nel caso in cui le richieste di accesso in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla temporaneità del permesso precedente, così come potrà farlo nel caso in cui sia possibile adeguare l'accesso alle fattispecie consentite;
- rilasciare permessi temporanei in deroga rispetto a quanto diversamente autorizzabile preventivamente alla circolazione ovvero entro le 48 ore successive al transito, per comprovata urgenza o altre motivazioni, in ogni caso documentabili.

La mancata esposizione di quanto eventualmente riportato sotto la voce "dotazione" delle schede tecniche o la non validità della registrazione nel database ZTL, equivale a mancanza del titolo abilitante alla circolazione nella ZTL, con la conseguenza che il veicolo sarà assoggettato alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 5

Requisiti per ottenere registrazione targhe/autorizzazione

Possono richiedere la **registrazione delle targhe o autorizzazione all'accesso**, con il conseguente rilascio del contrassegno, gli utenti che rientrano nelle tipologie elencate nelle tabelle allegate al presente Disciplinare e previste nell'ordinanza di regolamentazione della circolazione dei veicoli nella ZTL e come meglio indicati nelle singole schede allegate al presente disciplinare.

I veicoli devono essere intestati al soggetto (persona fisica o persona giuridica) richiedente l'autorizzazione, ad un componente della famiglia anagrafica o in suo uso esclusivo e personale.

Per uso esclusivo si intende la temporanea disponibilità di un veicolo in modo esclusivo, personale e continuativo, per un periodo di tempo **superiore a 30 giorni**, da cui non derivi una variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (art. 94) e relative norme di regolamento.

Per i veicoli di proprietà di persona fisica o giuridica, dati in disponibilità ad uso esclusivo dal **3 novembre 2014**, vi è l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV). In tal caso l'uso esclusivo è dimostrato mediante esibizione della carta di circolazione aggiornata o mediante l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. Se la disponibilità del veicolo risale a **prima di tale data**, l'uso esclusivo deve essere dichiarato in fase di rilascio e ad ogni rinnovo annuale, mediante dichiarazione di atto notorio sia da parte del proprietario del veicolo che da parte dell'utilizzatore.

Qualora il veicolo aziendale sia dato in uso esclusivo al dipendente, socio, amministratore o altro soggetto, in data anteriore al 3 novembre 2014, deve essere prodotta apposita dichiarazione del rappresentante legale della società su carta intestata ed in originale, attestante l'affidamento in uso esclusivo del veicolo in questione.

Si considera equipollente all'uso esclusivo la disponibilità, a favore del dipendente, socio, amministratore o altro soggetto di un veicolo aziendale a titolo di "fringe benefit".

Comando Polizia Municipale

In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo **contratto**.

Per i veicoli in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere; analogamente vale nei casi previsti dall'art. 94 comma 4 bis e ss.mm. del C. d S.

Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oltre a possedere i requisiti previsti dall'ordinanza e dal presente disciplinare, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.

Può essere titolare di autorizzazione di accesso alla ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d S. e del DPR 24.7.1996 n. 503.

In caso di **cambio di residenza** che comporti il rilascio di un'autorizzazione diversa dalla precedente si dovranno corrispondere le spese previste per il nuovo contrassegno.

Articolo 6

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

L'abilitazione al transito (registrazione targhe e/o rilascio contrassegno) può avere validità temporanea o illimitata (contrassegno permanente).

La validità dei contrassegni permanenti è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, che deve essere dimostrato dall'interessato tramite la procedura di cui al successivo art. 7 (Conferma annuale della validità dei permessi di transito).

Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere la registrazione delle targhe o il rilascio dell'autorizzazione all'accesso delle aree sottoposte alla disciplina di ZTL possono richiedere l'autorizzazione mediante presentazione di idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti. Tutte le dichiarazioni potranno essere presentate su carta intestata qualora si tratti di Enti, Aziende sia pubbliche che private, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel fac-simile proposto dall'Amministrazione comunale; sono previsti inoltre la corresponsione dell'importo dell'imposta di bollo (se non esente), nonché del costo del permesso e della spesa di istruttoria, se dovuti, in relazione alla categoria di appartenenza.

La domanda può essere:

- presentata direttamente presso l'Ufficio ZTL;
- inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica, se accompagnata da copia del documento di identità non autenticata del richiedente;

In caso di primo rilascio del permesso la richiesta deve essere compilata direttamente dall'avente titolo.

E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, **entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento**.

Il contrassegno riporta numero progressivo, dati identificativi di veicolo e richiedente, data di scadenza se stabilita e le prescrizioni necessarie.

Sul retro dello stesso sono riportate le prescrizioni di utilizzo del contrassegno. **Nel caso siano indicate più targhe**, l'accesso alla ZTL, è consentito al veicolo che espone il contrassegno.

È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.

L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare ad uno degli eredi, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, l'autorizzazione, in base alla normativa vigente, previa relativa dichiarazione che l'auto viene usata esclusivamente dall'erede stesso.

Articolo 7

Conferma annuale della validità dei permessi di transito

Come anticipato al precedente art. 6 comma 2, la validità dei contrassegni permanenti può essere illimitata, come illimitata può essere la validità **della registrazione delle targhe**.

Tale validità viene **confermata annualmente** (con riferimento all'anno civile - 31 dicembre) dall'Ufficio ZTL previa consegna, da parte degli interessati, della documentazione che attesti il permanere dei requisiti per il rilascio e previo assolvimento del pagamento della tariffa annuale, ove prevista.

Comando Polizia Municipale

L'ufficio ZTL rende disponibile idonea modulistica per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la conferma della permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio. Il modulo può essere redatto anche da un delegato del titolare in possesso di idoneo atto di delega e di fotocopia del documento di identità del delegante. L'iter di conferma del titolo di transito (contrassegno/registrazione) alla scadenza del 31 dicembre, prevede **le modalità e la tempistica** di seguito specificate:

- presentazione all'ufficio ZTL, dal 1 gennaio entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, del modulo sopra citato, debitamente compilato e sottoscritto;

per costi ed ulteriori precisazioni si rinvia ai rispettivi articoli per categoria e/o alle ALLEGATE TABELLE.

Con decorrenza dalla pubblicazione sul sito comunale delle informazioni necessarie, la richiesta di abilitazione al transito e relative modifiche/conferme annuali, saranno possibili anche mediante compilazione online, con le istruzioni e modalità che saranno conseguentemente fornite.

La richiesta di rinnovo/conferma da parte soggetti giuridici potrà essere presentata su carta intestata dell'Ente pubblico o privato, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel fac-simile proposto dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Modalità di esposizione del contrassegno o dell'autorizzazione

Al fine di consentire l'attività di vigilanza è **fatto obbligo** di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo l'originale del contrassegno (autorizzazione annuale o permesso di accesso temporaneo), rilasciato dall'ufficio competente.

Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui oltre all'esposizione del contrassegno è prevista, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni.

Da tale obbligo sono **esclusi motocicli e ciclomotori**, che devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione in caso di richiesta da parte degli organi di polizia stradale **ed i veicoli che necessitano della sola registrazione della targa.**

Articolo 9

Agevolazioni

Per i veicoli a trazione elettrica, l'Amministrazione comunale si riserva di prevedere, per alcune categorie di utenti, agevolazioni specifiche durante gli orari di accesso.

Articolo 10

Veicoli sostitutivi, Duplicati contrassegni

In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo con conseguente utilizzo di auto sostitutiva, possono essere rilasciati permessi temporanei per la durata della indisponibilità del veicolo principale, con la **contestuale disabilitazione temporanea** del relativo contrassegno.

Qualora l'indisponibilità del veicolo superi i tre giorni consecutivi, il contrassegno principale viene trattenuto presso l'Ufficio competente.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno l'Ufficio ZTL può rilasciare un duplicato previa presentazione della denuncia agli Organi di Polizia o di altra documentazione richiesta direttamente dagli Uffici di Polizia Locale.

In caso di rinvenimento il titolare deve riconsegnare il contrassegno originale all'Ufficio ZTL.

Il rilascio di nuova autorizzazione e il relativo contrassegno a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto al pagamento delle relative spese, se dovute.



Capo II° - Contrassegni
Sezione Iª - Contrassegni Permanenti
Articolo 11

Rilascio e validità dei contrassegni permanenti (codice "P")

Gli aventi titolo che hanno titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.

L'Ufficio ZTL provvede al rilascio del contrassegno previo pagamento delle spese di istruttoria, e previo pagamento dell'imposta di bollo se dovuti (per i costi riferiti anche ai requisiti vedi TABELLA allegata).

Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa all'interno della ZTL**, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla "**Disciplina della Zona a Traffico Limitato**".

Il titolare di autorizzazione e relativo contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sul retro del contrassegno sono riportate avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei distinti contrassegni e la data del rilascio.

L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.

Articolo 12

Contrassegno di tipo P1 - Titolare di posto/posti auto in area privata all'interno della ZTL

Nel caso di garages, autorimesse e aree private, l'interessato deve produrre, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del/dei posto/i auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L'ufficio ZTL rilascerà un contrassegno/autorizzazione per ogni posto auto disponibile.

Nel caso di parcheggio ad uso privato o pubblico all'interno della ZTL *con possibilità di abbonamento mensile o annuale* il contrassegno/autorizzazione verranno rilasciati al titolare dell'abbonamento.

Articolo 13

Contrassegno P2 - Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione

Gli artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL, inoltrano all'Ufficio ZTL, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione continuativa all'interno della ZTL, nonché l'iscrizione alla Camera di Commercio o analoga ed idonea documentazione per le imprese assimilate.

Verrà rilasciato un contrassegno per veicolo trasporto merci, valido per l'anno (civile) in corso all'atto della richiesta; per ogni impresa artigiana possono essere rilasciati un massimo di n. 2 contrassegni.

Nel caso in cui il transito per manutenzione fosse di carattere urgente e/o avvenisse con autoveicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato, la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo art. 29.

Articolo 14

Contrassegno P3 - Operatori titolari di attività commerciali, titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL

Questo tipo di contrassegno/autorizzazione è rilasciabile esclusivamente alle categorie relative al presente articolo, per effettuare il rifornimento di merci o attrezzature presso la sede operativa della propria attività, **esclusivamente durante le previste fasce orarie di carico/scarico**.

L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la mancanza di un autoveicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell'attività economica, l'esigenza di effettuare l'approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.

Per ogni attività economica l'Ufficio ZTL potrà rilasciare un solo contrassegno.



Articolo 15

Contrassegno P4 - Operatori di aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, Trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili.

Le Imprese Funebri potranno ottenere n. 2 contrassegni per azienda; per contrassegni di ulteriori veicoli si rinvia art. 20.

L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc.

Vista la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio ZTL potrà rilasciare un numero di contrassegni in relazione alle valutate esigenze;

Articolo 16

Contrassegno P5 - Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Alberghi, Hotels, affittacamere, situati all'interno della ZTL. Il titolare (in alternativa il direttore, il preposto o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL) delle strutture ricettive di cui al comma 1. presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta. L'Ufficio ZTL rilascia, fino ad un massimo di n. 2 contrassegni (se non in possesso di contrassegno tipo P1 per la stessa destinazione).

Articolo 17

Contrassegno P6- Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente

I veicoli dei "Medici di base o di famiglia" e dei "Pediatri" iscritti nell'apposito Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria per l'effettuazione delle visite domiciliari presso il domicilio dei propri assistiti possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.

Il transito e la sosta in ZTL sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata dal Medico di base o dal Pediatra, che deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Napoli e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL ed il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del Medico di base o del Pediatra.

E' rilasciato **un solo contrassegno** con indicate **un massimo di 2 (due) targhe**; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.

Per i sostituti dei Medici di base o Pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.

Articolo 18

Contrassegno P7 -Medico in servizio di guardia medica

I veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) al fine di garantire l'assistenza sanitaria per le urgenze notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, per gli interventi domiciliari, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.

Il transito e la sosta in ZTL è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del responsabile dell'Azienda Sanitaria o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso.

Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

Il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.

Viene rilasciato un solo contrassegno per ogni avente diritto, valido per l'utilizzo di n. 2 veicoli, i cui numeri di targa dovranno essere riportati sul contrassegno stesso; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.



Sezione II - Contrassegni Temporanei

Articolo 19

Contrassegni temporanei – Generalità

Per specifiche esigenze di carattere temporaneo gli aventi titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano istanza e/o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.

Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, transito/sosta operativa all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato".

I contrassegni temporanei possono avere validità oraria o per un limitato numero di giorni secondo le richieste degli utenti e le tipologie elencate nella TABELLA B) allegata e dagli stessi dichiarate.

Sul retro del contrassegno sono riportate la data del rilascio, avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei distinti contrassegni ed in relazione al servizio da espletare preventivamente dichiarato dal richiedente (disciplinare).

L'Ufficio ZTL provvede al rilascio dell'autorizzazione e/o del contrassegno, accertato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti (vedi TABELLA B), per :

- veicoli utilizzati per carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti
- veicoli utilizzati trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico);
- veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di CANTIERI EDILI;
- veicoli (Autocarri e motocarri) DI FORNITORI per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL ESCLUSI CANTIERI;
- MANIFESTAZIONI ed eventi ;
- accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e dimostrata disponibilità;
- servizi di pubblica utilità temporanei;
- eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...);
- clienti di strutture ricettive, site all'interno della ZTL.;
- veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L.;
- sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
- ALTRI CASI non previsti nel presente regolamento (da specificare sulla richiesta);

Il contrassegno sarà rilasciato previo pagamento delle spese di istruttoria, a partire da un minimo di E 5,00 come specificato agli articoli successivi.

Sono esclusi dal pagamento delle spese di istruttoria, i contrassegni rilasciati per esigenze istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni o per pubblica utilità.

Per esigenze diverse da quelle sopra elencate viene rilasciata, in coerenza con i principi ispiratori dell'ordinanza che regolano l'accesso alla ZTL, apposita autorizzazione previo pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti e regolarizzazione in bollo.

Articolo 20

Contrassegni temporanei per cerimonie (matrimoni, battesimi, esequie funebri, ecc...)

Gli interessati presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio ZTL indicando per ogni evento il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio. per ogni cerimonia di questo tipo il numero di contrassegni da rilasciare sarà concordato di volta in volta con l'Ufficio ZTL.

Nel caso di esequie funebri i partecipanti o le agenzie funebri comunicano all'Ufficio ZTL il numero di targa dei veicoli al seguito, l'orario e luogo della cerimonia, varchi di ingresso; per ogni cerimonia di questo tipo i contrassegni da rilasciare saranno concordati di volta in volta con l'Ufficio ZTL.

Il rilascio dei contrassegni per "Eventi e Cerimonie" è esente da pagamento.

Articolo 21

Contrassegni temporanei per manifestazioni ed eventi

I veicoli a supporto dell'organizzazione di manifestazioni autorizzate o/e organizzate dal Comune nella ZTL sono autorizzati al transito ed alla sosta/sosta operativa secondo specifici provvedimenti predisposti dal Comando Polizia Municipale che comprendono quindi anche l'autorizzazione al transito dei mezzi necessari alla preparazione e svolgimento della manifestazione e secondo le modalità e disposizioni di volta in volta elencate nello specifico provvedimento e sui relativi contrassegni emessi.

Gli interessati presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà agli Uffici competenti e/o all'Ufficio ZTL comprendente elenco identificativo dei veicoli necessari alle operazioni di allestimento, svolgimento della manifestazione e successiva rimozione delle attrezzature e strutture impiegate.

Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL.

Articolo 22

Contrassegni temporanei per i clienti di strutture ricettive site all'interno della ZTL.

Ogni struttura ricettiva provvede alla comunicazione (mediante un collegamento Internet al portale di gestione della ZTL) del numero di targa del veicolo da autorizzare, della data e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti per il transito all'interno della ZTL, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico bagagli (sosta operativa max. 15 minuti), con contestuale rilascio al cliente di idoneo contrassegno da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL.

Nel caso di strutture ricettive in genere dotate di posto/posti macchina privati interni alla ZTL, sarà rilasciato un contrassegno temporaneo con indicazione del varco di ingresso autorizzato all'ingresso/uscita valido per l'intero periodo di soggiorno presso la struttura ricettiva.

Nel caso di transiti non preventivamente comunicati si dovrà provvedere alla regolarizzazione, con le modalità di cui al comma 1. (collegamento al portale via Internet) e secondo i termini previsti all'art. 29.

Senza la regolarizzazione, il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.

Il rilascio del contrassegno, essendo a cura del gestore, è esente da pagamento.

Nel caso di utilizzo di modulo cartaceo il rilascio sarà soggetto a pagamento (vedi tabella B).

Articolo 23

Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno

Possono transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato i veicoli a servizio di persone diversamente abili in possesso dello speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada secondo le modalità seguenti.

I residenti nel Comune di Lacco Ameno possono transitare e sostare negli appositi stalli riservati all'interno della ZTL previa comunicazione all'ufficio ZTL della targa del veicolo abitualmente utilizzato.

In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello segnalato dovrà esserne preventivamente comunicata la targa.

Tali comunicazioni potranno essere presentate preventivamente presso l'ufficio Z.T.L..

In alternativa la comunicazione potrà essere presentata entro i 5 giorni successivi all'accesso compilando l'apposito modulo che andrà inviato all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax appositamente dedicati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido;

I non residenti nel comune di Lacco Ameno, che non prestano attività lavorativa all'interno della ZTL per transitare e/o sostare all'interno della ZTL, in occasione di ogni accesso, dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunicando preventivamente la targa del veicolo utilizzato per l'accesso.

Tali comunicazioni potranno essere fatte preventivamente presso l'ufficio ZTL.

Articolo 24
Accesso alla farmacia

E' consentito il rilascio di contrassegni temporanei, per motivi imprevisi di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti diretti alla farmacia di situata all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita (**solo per il ritiro di medicinali/farmaci ed ausili voluminosi e pesanti come bombole ossigeno o altro**).

In tale circostanza è, altresì, consentita la sosta breve, senza creare pericolo o arrecare intralcio alla circolazione, per 15 minuti da attivarsi mediante esposizione di disco orario.

Eventuale accesso effettuato senza autorizzazione temporanea per le motivazioni del precedente comma dovrà essere regolarizzato entro 48 ore dall'evento presso l'ufficio ZTL del Comando Polizia Municipale.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia dello scontrino ovvero attestazione della farmacia (**solo per il ritiro bombole e scatoloni di ausili per assorbenza**) dal quale si evince un lasso di tempo congruo rispetto al momento dell'accesso nella Z.T.L.

Capo III° - Veicoli che necessitano della sola registrazione della targa

Articolo 25
Modalità per la registrazione

Veicoli che non necessitano di autorizzazione ne registrazione

- amministrazione comunale;
- Amministrazioni dello Stato, Corpo Diplomatico, Consolare e Ambasciate, Regioni, Province, Comuni;
- autoambulanze;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale);
- veicoli dei Vigili del Fuoco;
- veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- automezzi appartenenti alle Poste Italiane S.p.A. nell'espletamento del servizio postale;
- autoveicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza;

I sottoelencati veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa del veicolo, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

- taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio;
- testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
- società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio;
- autoveicoli dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio;
- autoveicoli adibiti al servizio postale;
- autoveicoli dell'igiene urbana e raccolta differenziata;
- automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi;
- automezzi di Enti Pubblici che debbano accedere alla Z.T.L. per necessità di servizio;
- automezzi (autocarri e motocarri) di fornitori per il trasporto merci destinate alle attività economiche o privati presenti all'interno della ZTL, (ESCLUSO CANTIERI EDILI);
- automezzi (autocarri e motocarri) per trasporto merci o per esigenze eccezionali e/o particolari e a servizio dei cantieri edili;

L'Ufficio ZTL provvede alla registrazione previo pagamento delle spese di istruttoria **se dovuta** (rif. TABELLA C) allegata), e per le seguenti categorie:

Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.

Per ogni categoria sono previste modalità differenti di accesso, transito/sosta operativa all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato".

L'Ufficio ZTL rilascerà al richiedente un disciplinare riportante avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei transiti; la validità del titolo di transito è subordinata alla sottoscrizione di copia del disciplinare in segno di accettazione delle condizioni specifiche nello stesso contenute.

L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato la richiesta di registrazione.

Comando Polizia Municipale

Il titolare ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Capo IV - REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI

Articolo 26

Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito

Nei casi previsti dall'Ordinanza sindacale relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato" l'interessato deve comunicare all'Ufficio competente, entro le 48 ore successive al transito o anche successivamente **in caso di giustificato motivo**, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i motivi dell'accesso alla ZTL, nonché i dati per identificare veicolo e transito effettuato, allegando se necessario documentazione comprovante **l'effettiva esigenza del transito effettuato, anche nel caso di intervento d'urgenza**.

Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata anche copia della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti;

La regolarizzazione da parte degli aventi diritto dovrà avvenire anche nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il tagliando.

Le strutture turistico-ricettive procederanno all'eventuale regolarizzazione, sempre entro le 48 ore, esclusivamente tramite il portale via Internet, come indicato all'art. 22.

In alternativa la comunicazione potrà essere presentata entro i 5 giorni successivi all'accesso, compilando l'apposito modulo che andrà inviato all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido.

TAB. A - CONTRASSEGNI PERMANENTI

CONTRAS-SEGNO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi	Descrizione specifica REQUISITI	COSTO	VALIDITA' / CONFERMA O RINNOVO -Rif.art. 7 Disciplinare	Regolarizzazioni e transiti - se effettuati con veicolo diverso da quelli registrati
TIPO						
PI	Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL	2 per nucleo familiare	Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL e RESIDENTE nella ZTL	€ 20 per spese istruttoria	annuale € 20	€ 10,00
		N°1	Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL e NON RESIDENTE nella ZTL	€ 20 per spese istruttoria -		
			Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL (o autorimessa)/ strutture ricettive/area pubblica		annuale € 20	
P2	Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione	N. 1	solo per carico e scarico max 30 minuti esposizione disco orario(esclusi i cantieri edili - vedi temporanei)	€ 20 per spese istruttoria -	annuale € 20	€ 10,00
P3	Operatori titolari di attività commerciali , titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL	N. 1	solo per carico e scarico max 30 minuti esposizione disco orario	€ 20 per spese istruttoria -	annuale € 20	€ 10,00
P4	Operatori di aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale	Secondo esigenze salvo limitazioni		€ 20 per spese istruttoria - gratuito per attività onlus o assimilate		esente
P5	Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL	N. 3	-----	€ 20 per spese istruttoria		esente
P6	Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente	N.1 con max n. 2 targhe	Compreso sostituti	esente	conferma annuale	esente
P7	Medico in servizio di guardia medica		-----		conferma annuale	esente

TAB. B - CONTRASSEGNI TEMPORANEI

COD. CONTRASS.	TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi	Descrizione Specifica REQUISITI	Costo	Regolarizzazione Transiti se effettuati con veicolo diverso da quelli registrati
Ta)	Veicoli per carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, e per comprovate esigenze temporanee	N. 1	Solo se stabilito dall'ordinanza -	€5,00	€ 10,00
Tb)	Veicoli a servizio di persone con temporaneo impedimento della deambulazione	N. 1	Causa infortunio, ecc. - presentazione documentazione medica	esente	€ 10,00
Tc)	Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a Servizio di CANTIERI EDILI	Secondo esigenze salvo limitazioni	Presentazione documentazione a supporto dell'istanza	€10,00	€ 10,00
Td)	Veicoli a supporto di manifestazioni ed eventi	Secondo esigenze salvo limitazioni	Contrassegno rilasciabile solo se evento autorizzato - Per pagamento ed esenzione valutazione Uffici competenti in base alla tipologia dell'istanza		
Te)	Veicoli/posto auto: accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e dimostrata disponibilità	Secondo esigenze salvo limitazioni	Limitazioni stabilite nel permesso di accesso	€10,00	€ 10,00
Tf)	Veicoli adibiti a Servizi di pubblica utilità temporanei	Secondo esigenze salvo limitazioni	Come certificato dai documenti redatti dai diversi Servizi comunali	Esente	esente
Tg)	Veicoli a supporto dell'organizzazione di cerimonie/eventi	Secondo esigenze salvo limitazioni	Battesimi, Matrimoni, Esequie Funebri, ecc	esente	esente
Th)	Veicoli di Clienti di strutture ricettive e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL	N. 1	Se la struttura recettiva provvede alla registrazione tramite internet al portale ZTL In caso di utilizzo di modulo cartaceo presso il Comando P.M.	esente € 10,00	€ 10,00
Ti)	Veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L.	N. 1	documentazione medica o documentazione comprovante l'effettiva necessità	esente	esente
Ti)	ALTRO -(da specificare)	-----	da descrivere nell'apposito spazio sul modulo	€10,00	€ 10,00

TAB. C - REGISTRAZIONE TARGHE

CODICE REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi per istanza	Descrizione Specifica REQUISITI	Costo Annuo	VALIDITA' CONFERMA O RINNOVO	Rcgolarizzazione transiti - se effettuati
RA	SERVIZIO VEICOLI IN ATTIVO, e comunque tutti quelli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada	Secondo esigenze	Ambulanza. Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Istituti di Vigilanza ecc.	esente	illimitata	esente
	VEICOLI DI PUBBLICI SERVIZI	Secondo esigenze	Comune Regione, Poste Italiane	esente		esente
RH RC	Veicoli al servizio di persone diversamente abili	N. 1	veicoli muniti di apposito contrassegno ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503	esente	Fino alla scadenza del contrassegno	esente
RD 1.	VEICOLI DI FORNITORI - Per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL	N. 5	Autocarri e Motocarri - ESCLUSI CANTIERI EDILI	15€ spese istruttoria per ogni veicolo	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	€ 10.00
RD 2.	FORNITORI - Veicoli di CORRIERI espresso	N. 5	Solo per fornitura merci pesanti e ingombranti			
	Servizi Pubblici da piazza	N. 1	Taxi	20€ Spese istruttoria	illimitata	
RE	Veicoli di NOLEGGIO CON CONDUCENTE		Da rimessa	20 €/spese istruttoria per ogni veicolo	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	€ 10,00
	VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE E QUELLI ATTREZZATI ALLA RIMOZIONE					



OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro storico del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell'art.7, comma 9, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Ampliamento del sistema di controllo elettronico degli accessi mediante l'installazione di nuovi varchi per il controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Conferma dell'attuale "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Comune di Lacco Ameno".

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
dott. Raffaele Monti



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario-Tributario
dott. Domenico Barbieri

Note:

COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 21 del 25.2.2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO Giacomo Pascale

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

La presente deliberazione è stata registrata al n. 38 del registro delle pubblicazioni in data **9.3.2022** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, lì 9.3.2022

F.TO Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **9.3.2022**;

Lacco Ameno, lì 9.3.2022

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, lì 9.3.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Pettinato

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **25.2.2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, lì 9.3.2022

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato